



**ORIGINALE**

**COMUNE DI TRESCORE CREMASCO**  
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 13

Adunanza del **31-05-2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALiquOTA  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **21:00** nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1. Barbati Angelo	Presente
2. Stollo Luisa	Assente
3. Bianchessi Barbieri Daniele	Presente
4. Barbati Filippo	Presente
5. Boiocchi Daniele	Presente
6. Lameri Giovanni Lauro	Presente
7. Vailati Selene	Presente
8. Ogliari Giancarlo	Presente
9. Ogliari Osvaldo	Presente
10. Piacentini Stefano	Presente
11. Di Giuseppe Rosella	Presente

Presenti n. 10      Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale **Marcello Faiello**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il **Angelo Barbati** in qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2021 DELL'ALIQUTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

RICHIAMATO l'articolo 3 del D.lgs. n. 360/1198 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF che attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

PRECISATO che:

- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita: “ *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie.*”;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 5/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata istituita ed applicata, a decorrere dall'esercizio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- La delibera di G.C. n. 3/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- La delibera di C.C. n. 12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione dell'aliquota nella misura dello 0,4%;
- Le delibere di C.C. n. 46/2007, n. 4/2009, n. 11/2010, n. 12/2011, n. 25/2012, n. 26/2013, n. 29/2014, n. 18/2015, n. 14/2016, n. 7/2017 e n. 4/2018 con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% per il periodo dall'anno 2008 all'anno 2018;
- La delibera di C.C. n. 8/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF veniva aggiornata, passando dallo 0,4% allo 0,5%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per l'esercizio 2019 e successivi;
- La delibera di C.C. n. 14/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2020;

VERIFICATO che le Leggi di stabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 avevano previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015 e che detta sospensione non è stata confermata dalla Leggi bilancio 2019, 2020 e 2021;

VERIFICATA altresì la necessità di procedere ad una conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5%, al fine di poter affrontare le spese previste per l'esercizio 2021 e successivi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall'Organi di Revisione Contabile;

UDITO il seguente intervento:

OGLIARI GIANCARLO: la minoranza vota contro anche per l'aumento dell'anno scorso dello 0,5

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 ( Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), resi da n.10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

1. **Di confermare**, per l'anno 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF approvata con delibera di C.C. n. 14/2020 nella misura dello 0,5%, al fine di poter affrontare le spese previste per l'esercizio 2021 e successivi;
2. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 3 ( Ogliari Giancarlo, Ogliari Osvaldo, Piacentini Stefano), resi da n.10 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

### **DELIBERA**

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
*Angelo Barbati*

IL Segretario Comunale  
*Marcello Faiello*

---